

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 25/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società BIEMMEBI IMMOBILIARE SRL ricorre contro provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bergamo relativo al rimborso IVA richiesto per € 101.487,00 relativo all'anno d'imposta 2009.

Il rimborso era stato richiesto a norma dell'art. 30 c. 3 lett. d), D.P.R. 633/72 per IVA pagata su fattura ricevuta per la realizzazione di una serie di spese (impianto elettronico, impianto termo - sanitario, struttura prefabbricata per cabina elettrica, gru a ponte) su un immobile di proprietà di terzi posseduto perché locatario di un contratto di leasing in atto con Banco di Desio e della Brianza.

La ricorrente sostiene di avere diritto al rimborso in quanto i beni acquistati hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità rispetto all'immobile condotto in leasing e che al termine della locazione tali beni potranno essere rimossi per destinarli a diverso utilizzo.

Allega fatture ed attestazioni di un tecnico di fiducia.

L'Agenzia delle Entrate controdeduce respingendo la tesi di parte ricorrente e sottolineando che, al contrario, le opere che sono state eseguite sono legate funzionalmente al capannone industriale che è stato acquistato con la formula finanziaria del leasing con l'intento di riscattarlo alla scadenza e in questa ottica ha realizzato migliorie permanenti sullo stesso.

La Commissione, visti gli atti e valutate le motivazioni addotte dalle parti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie, a parere di questa Commissione, non sussistono le condizioni oggettive che soddisfino il dettato normativo dell'art. 30 del DPR 633/1972. La peculiarità delle spese sostenute (impianto elettrico, impianto idro - termo sanitario, cabina elettrica, gru a ponte) è sintomatica di investimenti operati dalla ricorrente su un bene di terzi nella prospettiva del riscatto di tale bene dalla società di leasing. Si tratta di spese incrementative dell'immobile che una volta integrate nella struttura immobiliare perdono la loro autonomia funzionale, ammesso che l'avessero prima dell'esecuzione dei lavori, e non possono essere annoverati tra i beni materiali ammortizzabili. Conforta a tal fine l'analisi delle foto allegate al ricorso da cui si evince che le opere interne elettriche e sanitarie si sviluppano in parte sottoterra; il carro ponte è dimensionato a misura del capannone; la cabina elettrica è ancorata al suolo ed è presumibilmente dimensionata alle esigenze industriali dell'opificio collegato.

Risulta alquanto difficile potere affermare che tutte le opere eseguite nel capannone mantengono individualità fisica tale da poter essere rimosse e utilizzate senza modifiche sostanziali presso altro immobile.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese a carico della ricorrente come da nota spese prodotta dall'Ufficio per € 2.059,44.